MODIFICHE ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, CONCERNENTE NUOVE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE

Art. 13

Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, stabilisce, sentiti i Ministeri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente, criteri e indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento delle zone interessate dall'abusivismo. Con la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, il Ministero dei lavori pubblici riferisce sullo stato delle indagini di cui al comma 1. Per le occorrenze di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 40 miliardi per l'anno 1988. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 9 luglio 1987, non più in vigore dal 8 settembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive
Estremi	Decreto-legge 9 luglio 1987, n. 264
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-28-febbraio-1985-n-47-concernente-nuove-norme-in/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it